



*Prot. n. PG/2020/710277  
del 27.10.2020*

Ai Direttori Operativi

Alla Direzione Generale  
*anche per l'inoltro alle Aree*

Ai Responsabili di Dipartimento  
*anche per l'inoltro ai Servizi*

Ai Responsabili di Area  
*anche per l'inoltro ai Servizi*

Ai Direttori di Municipalità  
*anche per l'inoltro ai Servizi*

e p.c. Al Vicesindaco  
con delega al Bilancio

Al Presidente del Consiglio Comunale

**Oggetto:** Bilancio di previsione 2021-2023.  
Iter per la presentazione di emendamenti.

Giungono, fra gli altri alla scrivente, alcune proposte, formulate dai Servizi dell'Ente, volte ad apportare *emendamenti tecnici* allo schema di Bilancio di previsione 2020/2022 proposto all'Organo consiliare, per l'approvazione, con deliberazione di Giunta comunale n. 357/2020.

Ricordato che il Bilancio, quale principale documento di programmazione, è espressione della volontà politica dell'Amministrazione, si ritiene opportuno evidenziare che, coerentemente, anche la presentazione di emendamenti al Bilancio ha natura preminentemente politica, nonostante la connotazione tecnico-contabile degli stessi, pertanto l'ordinamento regolamentare riserva tale facoltà ai consiglieri.



Le modalità di presentazione di emendamenti al bilancio sono oggi disciplinate dal nuovo Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con la recente deliberazione n. 22 del 9.10.2020, che all'art. 12, rubricato "*Gli emendamenti al bilancio*", prevede che "*1. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, alla Presidenza del Consiglio, in forma scritta, emendamenti allo schema di bilancio entro il termine massimo di 5 giorni prima rispetto al giorno della sessione consiliare nella quale è programmato l'esame dei suddetti documenti. 2. Gli emendamenti devono indicare i relativi mezzi di copertura in modo da non alterare gli equilibri di bilancio. 3. Le proposte di emendamento al fine di essere poste in discussione e in approvazione devono riportare i pareri di cui all'art. 49 del d. Lgs. 267 /2000 e il parere dell'Organo di Revisione, da rilasciarsi in tempo utile per consentire la discussione dell'atto nella sessione consiliare nella quale è programmato l'esame del documento. 4. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal Responsabile della struttura proponente l'atto e quello di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario. 5. I termini di cui al presente articolo hanno natura ordinatoria e possono subire modifiche compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia di finanza locale.*".

Tale norma subordina la discussione consiliare delle proposte di emendamento al Bilancio alla previa espressione sugli stessi, "*in tempo utile*", dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'Organo di Revisione; la disciplina di cui all'art. 12 del Regolamento di contabilità, in quanto specifica espressione di volontà dell'Organo politico strettamente riferita all'iter di formazione del bilancio di previsione, riveste natura di norma speciale e, quindi, prevalente rispetto all'ordinaria disciplina degli emendamenti recata dal Regolamento interno del Consiglio, che all'art. 44 consente, invece, ai consiglieri, anche nel corso della seduta consiliare, di "*presentare in merito all'oggetto della discussione ordini del giorno ed emendamenti che debbono essere redatti in forma scritta e consegnati al Presidente prima della chiusura della discussione.*"

I termini previsti dal comma 1 del citato art. 12 sono coerenti con la previsione di cui all'art. 31 dello Statuto, che al comma 7 dispone che le proposte di emendamento devono essere comunicate ai consiglieri "*entro tre giorni liberi dalla data della convocazione*".

Si richiama, pertanto, l'attenzione di tutte le strutture in indirizzo sull'iter delineato nel sopra richiamato art. 12 del nuovo Regolamento di contabilità, suggerendo ai Servizi di indirizzare eventuali proposte di emendamento, cosiddette "*tecniche*",



COMUNE DI NAPOLI

all'Assessore al Bilancio, che potrà valutare eventuali iniziative utili al loro recepimento, nel rispetto delle modalità e dei termini dettati dal citato art. 12.

Resta fermo che la necessità di apportare modifiche allo schema di bilancio potrà, comunque, essere perseguita anche dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale mediante apposite proposte di variazione ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000.

*Patrizia Magnoni*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.